



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sulle sciepire
nei servizi pubblici essenziali*

**AIAS Service
In persona del legale
rappresentante**

consorzioaiasservice@pec.it

**Ministero dei Trasporti e delle
Infrastrutture**

Ministero dell'Interno

Prefetto di Catania

**e p.c. Presidente del Senato della
Repubblica**

Presidente della Camera dei Deputati

Presidente del Consiglio dei Ministri

TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC

**Pos. 1286/26
Settore TMC**

Comunico che la Commissione, nella seduta del 20 ottobre 2026, su proposta del Prof. Avv. Federico Ghera e dell'Avv. Peppino Mariano, Commissari delegati per il settore, ha adottato la seguente delibera.

Indicazione immediata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

LA COMMISSIONE

Con riferimento alle notizie di stampa (confermate dalla Prefettura di Catania nell'ambito di una nota trasmessa anche a questa Commissione in data odierna), relative al proseguimento, ad oltranza, nell'ambito della provincia di Catania, del fermo dell'autotrasporto merci in conto terzi, originariamente proclamato dall'Associazione rappresentativa Comitato Trasporto Siciliano dal 16 ottobre 2026 al 20 ottobre 2026;

INDICA

ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. d), della legge, n. 146 del 1990, e successive modificazioni, al soggetto collettivo in indirizzo che, allo stato, in relazione all'iniziativa assunta, sono riscontrabili i seguenti profili di illegittimità:

- **“mancato rispetto del termine di preavviso”**, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, commi 2 e 5, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni e dell'articolo 2, lett. c), del Codice di autoregolamentazione dell'esercizio dello sciopero nel settore dell'autotrasporto in conto terzi, del 20 giugno 2001 (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia, con deliberazione n. 01/93, del 19 luglio 2001, e pubblicato in G.U. n. 179, del 3 agosto 2001), secondo il quale, in caso di azioni di carattere locale, deve essere rispettato un preavviso minimo di 15 giorni;
- **“eccessiva durata dell'astensione”**, ai sensi dell'articolo 4, del citato Codice di autoregolamentazione, secondo il quale *“La durata massima del fermo non potrà essere superiore a 5 giorni”*;
- **“obbligo di predeterminazione della durata dell'astensione”** ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, il quale prevede che *“I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione.....”*.

Si invita, pertanto, il soggetto collettivo in indirizzo a revocare il fermo e/o a riformulare l'azione collettiva in conformità alla legge 146 del 1990, e successive modificazioni ed alla disciplina di settore, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Resta fermo che la Commissione, in seguito alla eventuale apertura del procedimento di valutazione, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento all'Associazione A.I.A.S., al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, al Ministero dell'Interno, al Prefetto di Catania, nonché, per opportuna conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. n), della legge n.146 del 1990, e successive modificazioni.

LA PRESIDENTE
Prof.ssa Paola Bellocchi

